

Successioni, quando la banca blocca il conto corrente cointestato

Sono cointestatario con mia moglie di due conti in due banche differenti. Entrambi sono a firme disgiunte. In caso di decesso di uno di noi, l'altro coniuge potrebbe disporre ancora sul conto dell'intera giacenza oppure vi sarebbero delle limitazioni, considerando che abbiamo anche due figli maggiorenni? Purtroppo, ho ricevuto risposte discordanti e che, peraltro, mi sono risultate assai poco chiare.

Lettera firmata - Milano

Risponde l'avvocato

Roberto Lenzi - studio legale

Lenzi e Associati di Milano

Nel caso di conto corrente cointestato a firme disgiunte, ognuno dei cointestatari ha **il diritto di disporre separatamente** sul conto ed **effettuare prelievi anche oltre la propria quota**; così come richiedere la chiusura del conto, anche se, in quest'ultimo caso, vi sono alcune banche che prevedono nelle loro condizioni la firma di entrambi i cointestatari. Tuttavia, in caso di decesso di uno dei cointestatari, la prassi bancaria ha fatto registrare **comportamenti difformi**.

Vi è chi ritiene che il cointestatario superstite conservi il **diritto sull'intero saldo attivo** (e di disporre la chiusura del conto), anche dopo l'apertura della successione, pur dovendo verificare l'istituto di credito la correttezza dell'operazione riguardo ai **rapporti interni** tra cointestatario in vita e totalità degli eredi di quello deceduto. Diritto che **verrebbe meno** nel caso in cui gli eredi dell'intestatario defunto (nel caso di specie, i figli) abbiano espressamente comunicato alla banca la propria formale opposizione (in seguito alla stessa, infatti, è facoltà della banca **inibire operazioni** eccedenti la quota del cointestatario oppure, secondo una prassi diffusa, non facente capo a obblighi di legge, **addirittura oppor-**

re rifiuto al compimento di ogni operazione sul conto in attesa della definizione della successione).

Su questo filone operativo, parte della giurisprudenza anche recente (Cassazione con sentenza 29 ottobre 2002, n. 15231; Cassazione con sentenza del 3 giugno 2014, n. 12385; Cassazione con ordinanza del 19 marzo 2021, n. 7862), e alcune decisioni dell'Abf-Arbitro bancario e finanziario (n.7787/2014, n. 7691/2015, n. 3020/2015, n. 1867/2016, n. 9851/2017, n.15951/2017), che **configurano un'ipotesi di solidarietà**, sia dal lato attivo che da quello passivo dell'obbligazione, e che sopravvive alla morte dei contitolari. Con ciò riconducendosi, nei rapporti tra correntisti, non all'art. 1854 del Codice civile (che attiene ai rapporti tra correntisti e istituti di credito), bensì all'art. 1298, comma due dello stesso codice. La prestazione così eseguita **libera la banca** da un coinvolgimento di responsabilità verso gli eredi dell'altro contraente (Arbitro bancario finanziario - Decisione n. 708 - Roma 9 luglio 2010).

Per converso, e con la prassi più consolidata, la maggior parte degli istituti di credito, **anche in assenza di opposizione**, bloccano in via cautelativa il conto, per la quota riguardante il cointestatario defunto (alcune banche addirittura l'intera giacenza), sino a definizione della successione che consente di **identificare in maniera certa «tutti» gli eredi legittimi** e non limitandosi al cointestatario in vita, ancorché erede pro-quota (in linea con D. Lgs. 346/1990, art. 48, Cassazione con sentenza n. 809/2014 e alcune decisioni dell'Abf). Con ciò **evitando future contestazioni** nel caso in cui venisse dimostrato che tutte le somme appartenevano al contitolare defunto e, quindi, che la cointestazione fosse, in realtà, simulata. In tal senso, una recente Ordi-

nanza della Cassazione (n. 21963 del 3 settembre 2019) è intervenuta affermando che la cointestazione di un conto **non significa comproprietà**, bensì presunzione della stessa; in altre parole, le somme depositate e giacenti su un conto si considerano appartenenti in quote eguali ai cointestatari **fino a prova contraria**.

Giova, altresì, rilevare come in difetto di apposite clausole contrattuali (richiamando i rapporti tra correntisti e banca e in base all'art. 1854 codice civile sopra citato), il decesso di uno dei cointestatari non comporti necessariamente lo **scioglimento**

del contratto, ma la successione degli eredi nella posizione contrattuale del defunto; pertanto, il cointestatario superstite mantiene il potere di disporre separatamente del saldo e uguale potere spetta agli eredi, che devono esercitarlo congiuntamente (Abf - Decisione n. 16 - Milano 2 febbraio 2010). Anche in questo caso, è prassi bancaria diffusa che il vecchio rapporto venga chiuso con apertura di un nuovo intestato agli eredi, per la quota di spettanza.

Infine, a puro titolo residuale, si desidera evidenziare che quanto sopra espresso riguarda le fattispecie connesse a depositi cointestati a **firme disgiunte**. Nel caso, invece, il conto fosse a firme congiunte (non è il caso del lettore), la firma di tutti i cointestatari si renderebbe necessaria non solo per ogni operazione (com'è ovvio) ma anche per la richiesta di chiusura del conto.

Naturalmente, in caso di conoscenza del decesso del de cuius, la banca bloccherà il conto fino all'identificazione certa degli eredi legittimi. Questi, dovranno, poi, decidere la sorte del conto insieme all'intestatario rimasto in vita.

